



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

"Firmissima est inter pares amicitia"

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



Protocollo n° 77-1 del 16-08-2025

REGOLAMENTO NAZIONALE

PREMESSA

Con atto del 13 novembre 2024 n. G 15106 e per gli effetti dell'art. 22 del D.lgs n. 117/2017 e dell'art. 17 del D.M. n. 106 del 15/09/2020, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Odv repertorio n. 143574 con C.F. 96252030588, è iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore - Sezione OdV (Organizzazione di volontariato).

Con tale atto l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV si avvale dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 12 del D.lgs. 117/2017.

Resta sospesa l'efficacia della iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, sino al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 41 del D.lgs n. 117/2017, anche con l'iscrizione alla Sezione Reti Associative di cui all'art 46, lettera e).

L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV, di seguito ANVVF ODV di seguito deve essere riportata la dicitura ANVVF-CN ODV, è una Associazione di soci, associati di cui all'art.32 del D.lgs.117/2017, persone fisiche disciplinate dagli artt. 7-13 e 32-34 dello Statuto Nazionale i quali, chiaramente ed espressamente, si riferiscono a soci persone fisiche.

L'ANVVF-CN ODV e le Sezioni alla prima assemblea utile provvederanno ad aggiornare i propri statuti alla "legge 4 luglio 2024, n. 104 "Disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo Settore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2024 la quale interviene modificando alcune disposizioni rilevanti del codice del Terzo Settore D.lgs.117/2017. Tale comma sta per dire che L'ANVVF ODV e le Sezioni aderenti (affiliate) devono applicare/rispettare tale legge e alla prima occasione utile devono modificare lo statuto.

Premesso che in via prioritaria valgono le norme dello Statuto Nazionale considerato che esso è stato approvato dal Congresso Nazionale Straordinario del novembre 2020 e considerato anche che tale strumento ha previsto all'art.37, punto 1 che "per quanto non previsto nello statuto sono valide le norme stabilite dal Codice del Terzo Settore...).

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La conformità degli Statuti delle Sezioni è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) registrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore-Runts alla sezione ODV;
- b) esistenza nel proprio Statuto dei requisiti inderogabili delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- c) assenza di fini di lucro, principi di democrazia, partecipazione e collegialità, titolarità di diritti e doveri per tutti i soci, trasparenza amministrativa;
- d) dichiarazione ed impegno, a valere per tutta la durata dell'affiliazione, di piena accettazione ed osservanza, anche per conto dei soci, delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice etico e delle delibere assunte dagli organi associativi nazionali;
- e) l'ANVVF-CN ODV è l'unica titolare dell'uso esclusivo dei segni distintivi, della denominazione e del logo/marchio, tutelati ai sensi di legge, che ne contraddistinguono le attività e le iniziative. **OSSERVARE: REGOLAMENTO NAZIONALE SULL'UTILIZZO DEI LOGHI, DEI MARCHI E DEGLI ACRONIMI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO CONCESSIONE PATROCINIO** - Prot. n. 258 del 13/12/2021-allegato al presente regolamento
- f) le Sezioni li utilizzano per tutta la durata dell'affiliazione all'ANVVF-CN ODV.



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



ART. 2 - COSTITUZIONE E SEDE

Le Sezioni, strutture di base dell'ANVVF CN ODV, si costituiscono in Organizzazione di volontariato nel rispetto del Codice civile, del D.lgs.117/2017 e s.m.i. con sede presso l'Ufficio del referente del Comando VV.F. di competenza.

ART. 3 - FINALITA' E ATTIVITÀ

Le Sezioni devono:

- a) esercitare la propria attività nel rispetto delle normative vigenti e nella corretta attuazione delle delibere degli Organi statutari nazionali;
- b) per le attività nel territorio, le Sezioni possono sottoscrivere convenzioni e/o protocolli d'intesa con i rispettivi Comandi VF di riferimento, al fine di attuare un rapporto di proficua collaborazione utilizzando il patrimonio di conoscenza professionale acquisita durante gli anni di servizio prestato nel Corpo Nazionale;
- c) tali intese saranno finalizzate alla realizzazione di progetti locali di sensibilizzazione e divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza; di regole per l'auto protezione con i conseguenti comportamenti da attuare, in presenza dei diversi fattori oggettivi di rischio negli ambienti di vita;
- d) le Sezioni per il perseguimento dei propri scopi possono collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- e) le Sezioni possono promuovere convenzioni e protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati presenti sul proprio territorio di competenza;
- f) le Sezioni possono, altresì, svolgere oltre alle attività indicate nello Statuto Nazionale altre attività di cui all'art.5 del D.Lgs.117/2017 che possano rendersi necessarie per valorizzazione delle peculiarità del territorio e che non siano in contrasto con le finalità statutarie;
- g) le Sezioni possono, altresì, esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107;
- h) la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio di Sezione, oltre a quelle individuate dall'ANVVF ODV;
- i) tali attività possono essere esercitate purché siano compatibili con le finalità e scopi statutari dell'ANVVF ODV e realizzate secondo criteri e limiti del D.lgs.117/2017.

Gli Organi statutari delle Sezioni ed i singoli associati non possono svolgere attività di sindacato e/o di patronato attivo in seno all'associazione.

Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3 dello Statuto nazionale si potrà procedere ad appropriate ricerche ai fini di una raccolta della documentazione storica esistente nelle strutture dei rispettivi Comandi, per una sua archiviazione informatica.

Le attività sociali di beneficenza a favore delle persone in situazione di grave necessità ed il sostegno a favore di persone e popolazioni colpite da eventi calamitosi in Italia e all'estero, potranno essere svolte anche con attività commerciali marginali.

ART. 4 - RAPPRESENTANZA

Particolare cura dovrà essere prestata affinché lo standard dell'ANVVF ODV sia adeguatamente



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



rappresentato nei cerimoniali con soci in abito sociale.

ART. 5 - STENDARDO

Lo Stendardo è formato da:

1. Drappo tricolore quadrato 60 x 60 contornato da frangia dorata e senza alcuno stemma o scritta all'interno, nastro azzurro da appendere all'asta con le seguenti diciture lungo le fasce:
 - a) fascia su due righe e lettere rivolte verso l'alto (lettere alte cm. 3) ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO (lettere alte cm 2) DEL CORPO NAZIONALE;
 - b) fascia su di una riga e con lettere rivolte verso il basso: (lettere alte cm 4) Sezione di... più il nome della Provincia oppure Sede Locale di...più il nome del Comune della Sede.
 - c) asta divisibile in tre pezzi completa di puntale a lancia da entrambi i lati con lo stemma a fiamma dorata del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Lo stendardo è tenuto presso la sede nazionale dell'ANVVF-CN- ODV e la Sezione. Lo stendardo sostenuto da un alfiere con rappresentanza di due soci partecipa alla cerimonia per la ricorrenza della festività di Santa Barbara e alle altre manifestazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, previe intese con il Comando di appartenenza e secondo il cerimoniale previsto per l'occasione, nonché alle manifestazioni organizzate dalle associazioni d'arma e nelle ricorrenze civili.
3. **UTILIZZO DELLA UNIFORME CON LO STENDARDO NAZIONALE e SEZIONE**
Quando si usa lo Stendardo devono essere indossati i guanti bianchi e composto un picchetto formato da Alfiere e due soci di scorta in DIVISA DI RAPPRESENTANZA completa di berretto.
Lo Stendardo non può essere accantonato su un basamento incustodito.

In tali occasioni cerimoniali l'alfiere con i due Soci di scorta indosseranno la divisa di rappresentanza costituita da:

- a) Pantaloni grigi;
- b) Giacca blu con alamari al colletto;
- c) Logo da taschino giacca blu
- d) Cappellino con visiera e logo ANVVF-CN;
- e) Camicia celeste;
- f) Cravatta con logo dell'ANVVF-CN ODV;
- g) Calzini lunghi neri;
- h) Scarpe nere;
- i) Guanti bianchi, per il rispetto dovuto allo Stendardo Nazionale.

Si sottolinea che le spese delle componenti per la Divisa di Rappresentanza di cui ai punti **A-B-E-G-H**, sono a carico dei Soci.

4. Lo stendardo presenza anche in caso di rito funebre salvo la contrarietà dei familiari.
5. Per tutte le altre occasioni non contemplate, l'uso dello Stendardo dovrà essere autorizzato dal Presidente Nazionale e/o da Presidente di Sezione, in caso di eventi interprovinciali o regionale, i presidenti delle sezioni interessate decidono d'intesa con il Coordinatore regionale

c/o Uff. Referente Nazionale ANVVF-CN - Via Soriano n.1 – 00178 ROMA –

www.anvff.it - info@anvff.it - anvff@pec.it – segreteria@anvff.it



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



ART. 6 - ABITO SOCIALE

L'abito sociale va indossato in tutte le manifestazioni ufficiali dell'associazione siano esse provinciali, regionali, nazionali o internazionali. Il Socio, con la richiesta di iscrizione, si impegna, altresì, a indossare l'abito sociale definito in giacca blu scuro, pantalone grigio, (gonna o pantalone per le signore), camicia azzurra, cravatta con distintivo e distintivo da taschino, (come da logo depositato), All'atto della consegna della tessera gli sarà consegnata dalla Sezione il seguente materiale: cappellino con visiera, sopra colletto con alamari, cravatta per le donne e foulard (per le donne) e distintivo dell'ANVVF ODV da installare al taschino della giacca.

Nota *Per riconoscere la nostra storia e provenienza di servizio nel CNVVF è necessario il sopra colletto con alamari.*

I Presidenti di Sezioni cureranno l'applicazione corretta delle norme in materia di DPI per i volontari non occasionali/ nell'espletamento delle attività di cui all'art.5 e 6 del D. Lgs.117/2017 e s.m.i. e in cui sono previsti tali dispositivi di protezione individuali, in particolare:

Ai sensi degli artt. 3 comma 12-bis, 20 e 21 del D.lgs. 81/2008 i DPI giacca, pantalone, polo e scarpe antinfortunistiche per:

- attività a rischio basso devono essere di categoria I^a;
- attività a rischio medio devono essere di categoria II^a;
- attività a rischio elevato devono essere di categoria III^a.

ART. 7 - SOCI

I Soci-sono moralmente tenuti al rispetto degli alti valori sociali contenuti nel motto dell'associazione: "FIRMISSIMA EST INTER PARES AMICITIA" (solidissima è l'amicizia fra pari).

Per acquisire la qualità di Socio, l'interessato deve presentare alla Sezione competente per territorio apposita domanda su modulo prestampato dall'ufficio di Presidenza nazionale, corredata da una fotografia formato tessera, controfirmata per **la presentazione, da almeno due soci.**

Sarà predisposto da parte della Segreteria Nazionale il Nuovo Modello di Iscrizione Soci

L'interessato che presenta domanda alla sezione, non proveniente dal CNVVF, per acquisire il titolo di "socio effettivo" deve frequentare un corso di almeno 8 ore finalizzato alla conoscenza del Corpo Nazionale VVF e alla Normativa Statutaria dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del CN - ODV

Contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà essere versata la quota sociale.

Successivamente l'Ufficio di Presidenza nazionale provvede alla emissione della tessera associativa da inviare alla Sezione che a sua volta la consegnerà al nuovo socio la tessera.

Qualora il consiglio provinciale respingesse la domanda deve darne comunicazione all'interessato indicando il motivo del rigetto, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., la comunicazione nel rispetto delle normative sulla privacy dovrà essere consegnata direttamente all'interessato.

Copia di tutti i provvedimenti di non ammissione dovrà essere inviata dalla sezione all'ufficio di Presidenza nazionale solo in presenza di ricorso da parte dell'interessato.

Contro il provvedimento di diniego del consiglio provinciale l'interessato può ricorrere all'ufficio di Presidenza nazionale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Qualora cessino le cause che impedivano l'ammissione a Socio ovvero intervenga un fatto nuovo rilevante

c/o Uff. Referente Nazionale ANVVF-CN - Via Soriano n.1 - 00178 ROMA -

www.anvff.it - info@anvff.it - anvff@pec.it - segreteria@anvff.it



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



agli effetti di quanto previsto dallo Statuto, la domanda può essere nuovamente proposta.

Il socio è tenuto a comunicare alla sezione presso cui è iscritto l'eventuale cambiamento di residenza

Qualora il socio porti la propria residenza fuori dalla circoscrizione può presentarsi alla nuova Sezione esibendo il certificato di residenza e chiedendone il trasferimento.

La Sezione nella cui circoscrizione il socio si è trasferito provvede a darne comunicazione alla sezione di provenienza e a richiedere alla stessa l'invio dell'eventuale documentazione del Socio medesimo.

In casi particolari, qualora un'aspirante Socio intenda iscriversi in una Sezione diversa da quella di competenza per territorio dovrà richiedere e motivare all'ufficio di Presidenza nazionale la sua iscrizione tramite la Sezione che esprime il proprio motivato parere.

Il rinnovo della tessera con il contestuale trasferimento dell'iscrizione di un Socio ad altra Sezione diversa da quella del territorio di appartenenza potrà essere richiesto all'Ufficio di Presidenza nazionale che esprimerà parere vincolante con l'intesa delle Sezioni e relativo Coordinatore regionale.

L'iscrizione dovrà essere inserita nel sistema informatico nazionale al quale ogni Sezione dovrà necessariamente accedere con adeguata username e password che verrà rilasciata ai presidenti di Sezione nonché ai Coordinatori regionali e ai componenti l'Ufficio di Presidenza nazionale.

In caso di smarrimento o furto della tessera il socio deve darne comunicazione immediata al Consiglio provinciale

I soci possono accedere alle cariche sociali, nazionali, regionali e provinciali ed essere designati quali delegati al Congresso nazionale

Quanto enunciato nello Statuto, vale per tutti i Soci indistintamente dalla categoria/tipologia di appartenenza,

I soci hanno il dovere di versare la quota annuale associativa nei termini stabiliti dai regolamenti provinciali. Le Sezioni versano alla Tesoreria nazionale le quote associative entro il termine tassativo del 30 giugno di ogni anno.

La Sezione provvederà a sospendere il socio moroso dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza nazionale. I soci sospesi dovranno rinnovare la tessera con il pagamento della quota annuale entro e non oltre i 30 giorni dalla comunicazione della Sezione di appartenenza.

In caso contrario verranno considerati dimessi e perderanno tutti i diritti associativi e l'utilizzo della tessera. - Il socio dimesso per mancato pagamento della quota annuale associativa potrà richiedere la riammissione regolarizzando la propria posizione con il versamento delle quote dovute.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI

Il socio che vuole esaminare i libri sociali di cui all'art.15 comma 3 del D.lgs.117/2017 e/o prendere visione dei bilanci e dei libri contabili della Sezione competente per territorio, deve avanzare richiesta scritta e motivata al Presidente di Sezione competente per territorio che autorizza la visione entro 10 giorni dalla richiesta.

ART. 9 - COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI

Le forme e i modi della collaborazione tra l'ANVVF ODV e altre Associazioni dovranno essere oggetto di un'apposita intesa, da trascriversi in specifico atto scritto è sottoscritto dal Presidente nazione per Associazioni a carattere nazionale, dai Presidenti di Sezione per Associazioni a carattere territoriale e approvato dai rispettivi Organismi deliberanti.



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



ART. 10 - CONSIGLIO D'ONORE E SOCI D'ONORE

I Soci d'Onore, oltre che nell'Albo Nazionale vengono iscritti d'ufficio anche presso le Sezioni competenti per territorio e lo saranno fintanto che manterranno i requisiti di ammissibilità.

La richiesta di attribuzione della qualifica di Socio d'Onore avanzata da una sezione provinciale a favore di persone meritevoli di tale titolo perché distinti per particolari meriti acquisiti a livello territoriale e nei riguardi del Corpo Nazionale VVF o dell'ANVVF ODV, dovrà essere inviata all'Ufficio di Presidenza nazionale, corredata da una relazione informativa e delibera del Consiglio provinciale.

L'ufficio di Presidenza, verificata la presenza delle condizioni di ammissibilità, comunicherà alla Sezione che la richiesta è meritevole di approvazione da parte del Consiglio Nazionale che attribuirà la nomina a Socio d'Onore.

L'iscrizione del Socio d'Onore, espletate le incombenze dell'articolo 10 dello Statuto nazionale, è a carico del Socio che accetta l'iscrizione.

Le persone individuate tra i familiari deceduti per causa di servizio ai sensi dell'articolo 10, punto 2, lettera b) dello Statuto nazionale, sono in ordine di precedenza: coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle.

È escluso ogni altro grado di parentela.

ART. 11 - SOCI BENEMERITI

I Soci che saranno nominati benemeriti dovranno possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

Si potrà nominare Socio benemerito anche persona esterna al Corpo Nazionale dei VVF, ai VVF della Regione Valle d'Aosta e Provincie autonome, purché in regola coi requisiti suddetti che condivide gli scopi di cui all'articolo 3 dello Statuto e che veramente abbia dato un contributo sostanziale allo sviluppo dell'associazione.

La proposta di nomina a socio benemerito rientra nelle facoltà del Consiglio provinciale della sezione di appartenenza virgola che lo designerà dopo valutazione e approvazione assembleare da parte della stessa. La Sezione provvederà successivamente a trasmettere la comunicazione alla Segreteria nazionale per l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza nazionale.

Resta comunque invariato l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale.

Nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7 dello Statuto nazionale, sono nominati Soci benemeriti i soci fondatori dell'Associazione nazionale e delle sue Strutture territoriali.

Per Soci fondatori si intendono coloro che risultano come partecipanti inseriti nel verbale della prima assemblea, detta Assemblea costituente, dalla quale ha avuto poi origine la struttura nazionale e territoriale.

ART. 12 - SOCI EFFETTIVI

I Vigili del fuoco in servizio che sono iscritti con la qualifica di Socio nell'ANVVF ODV, potranno partecipare a tutte le attività organizzate e sviluppate dall'ANVVF ODV con l'impegno inderogabile che l'attività associativa praticata non dovrà condizionare o limitare l'attività istituzionale nel Corpo Nazionale, in quanto iscritto a Ruolo nei quadri attivi dello stesso.

Ogni attività associativa potrà essere praticata dal socio in forza al Corpo Nazionale VVF, nei turni liberi dal



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



servizio e se in servizio previo autorizzazione del Comando Provinciale di appartenenza.

I Vigili del Fuoco in servizio iscritti con la qualifica di socio all'ANVVF ODV devono comunicarlo al Comando Provinciale VVF di appartenenza.

ART. 13 - SOCI SOSTENITORI

Sono Soci sostenitori:

- a) I familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) I familiari dei colleghi deceduti.

Per familiari delle categorie a) e b), ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto nazionale, si intendono unicamente: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle.

- c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco;
- d) le persone che ne fanno richiesta che condividono gli scopi di cui all'articolo 3 dello Statuto Nazionale e partecipano a specifici corsi formativi per attuare le finalità in esso previste.

Le Sezioni possono istituire nell'ambito dei soci sostenitori la figura del collaboratore simpatizzante che deve avere tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

ART. 14 - STRUTTURE TERRITORIALI

Il numero dei soci persone fisiche è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di sette persone fisiche stabilito dall'art. 32 del D.lgs.117/2017.

Le Sezioni pur avendo autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale, devono assicurare il rispetto dello Statuto e regolamento Nazionale, Codice etico e di tutte le delibere del Consiglio Nazionale e devono operare in modo coerente con gli indirizzi e obiettivi indicati dagli organi associativi nazionali.

1. Le Sezioni traggono le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da tutte le fonti consentite dal D.lgs.117/2017 e s.m.i. e dalle altre leggi vigenti quali, a titolo meramente esemplificativo:

- a) l'importo della tessera annuale deliberata dal Consiglio Provinciale compresa la quota da devolvere all'ANVVF ODV;
- b) rendite patrimoniali e finanziarie;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- d) contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs.117/2017.

2. Le Sezioni dovendo attuare le finalità previste dall'articolo 3 dello Statuto nazionale e quelle dei rispettivi Statuti provinciali, devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. Gli organi della Sezione sono:



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



- L'assemblea generale dei soci di Sezione;
 - Il consiglio direttivo di Sezione;
 - Il presidente di Sezione;
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori, ove previsto, secondo i limiti e le modalità di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117).
 5. Il Collegio dei probiviri, (se non demandato al Collegio dei Probiviri nazionale).
 6. La Sede operativa/distaccata locale, ove prevista, è gestita da un Delegato che svolge in loco i compiti che gli vengono affidati dal presidente provinciale, il quale mantiene comunque il coordinamento e l'amministrazione della struttura.

Il delegato di sede operativa locale viene nominato dai soci della medesima Sede operativa locale e fa parte di diritto del Consiglio provinciale.

Il consiglio provinciale è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.

Esso è eletto dall'assemblea dei Soci, tra gli stessi, che avranno presentato per iscritto la propria candidatura secondo le procedure adottate dalla sezione.

In occasione del Congresso nazionale, il Consiglio provinciale potrà essere confermato e/o rinnovato.

Qualora la Sezione lo ritenga opportuno può eleggere anche il presidente onorario, il quale parteciperà ai lavori del Consiglio provinciale senza diritto di voto.

Il Consiglio, con votazione interna dopo la sua elezione provvederà in primo luogo al conferimento delle seguenti cariche nell'ordine sottostante:

- Presidente di Sezione;
- Segretario di Sezione;
- Tesoriere di Sezione.

E successivamente ad altri eventuali incarichi tra i membri dello stesso Consiglio di Sezione.

Alle votazioni interne per l'assegnazione delle varie cariche in seno al Consiglio di Sezione partecipano con diritto di voto tutti i componenti eletti dall'assemblea dei soci.

In caso di parità dei voti ottenuti da due candidati, la nomina sarà attribuita a colui che dà più tempo risulta iscritto all'associazione.

Le votazioni, sia quelle dell'Assemblea dei soci che quelle interne al Consiglio di Sezione per la suddivisione delle varie cariche, dovranno avvenire a mezzo di schede predisposte opportunamente.

Il consiglio di Sezione così eletto resta in carica quattro anni

In caso di dimissioni di componenti del Consiglio di Sezione, ovvero siano nell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni, il consiglio provvederà alla loro sostituzione con i soci che nella votazione per il Consiglio di Sezione immediatamente precedente, abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Esaurita la disponibilità di tali Soci il Consiglio dovrà essere integrato con altri Soci.

Detti soci fanno parte del Consiglio di Sezione in piena parità di diritti e doveri con gli altri componenti fino all'Assemblea dei Soci che il Presidente di Sezione dovrà convocare entro 30 giorni dalla cooptazione.

L'Assemblea dei Soci provvederà a ratificare la cooptazione con il voto, ovvero, in caso di mancata



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



approvazione, ad eleggere seduta stante altri soci in sostituzione dei posti vacanti.

Perdono la qualità di componenti del Consiglio di Sezione coloro che non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive.

Il Consiglio di Sezione preso atto della decadenza dovrà darne comunicazione entro 10 giorni, all'interessato mediante lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata).

I componenti del Consiglio di Sezione decaduti dalla carica saranno sostituiti con la medesima procedura prevista dai commi precedenti per i componenti dichiarati decaduti.

Coloro che sono stati chiamati a far parte del citato organismo sociale, scadranno dal loro mandato contemporaneamente a quelli dell'assemblea quadriennale.

Le Sezioni devono tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs.117/2017 e il libro vidimato dei volontari non occasionali/occasionalisti.

Le Sezioni che si avvalgono dei volontari non occasionali/occasionalisti devono provvedere alla copertura assicurativa di cui all'art. 18 del D.L.

lgs,117/2017.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

(vale la norma statutaria)

ART. 16 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale è convocato almeno 60 giorni prima della data del suo inizio dal Presidente nazionale in carica, ogni quattro, anni su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nazionale e ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio d'Onore per un più efficace raccordo organizzativo e funzionale per tutta la durata del Congresso.

In preparazione del Congresso nazionale le Sezioni convocano le rispettive assemblee dei soci con funzioni congressuali per rinnovare e/o confermare gli Organismi dirigenti e per discutere i temi congressuali, nonché gli indirizzi programmatici ed organizzativi del proprio livello ed eleggere i delegati e relativi supplenti per la partecipazione ai lavori del Congresso nazionale secondo le modalità di partecipazione previste dall'articolo 16 dello statuto nazionale.

Le Assemblee congressuali di Sezione sono convocate dai Presidenti di Sezione su delibera dei rispettivi Consigli, entro i tempi definiti dall'Ufficio di Presidenza nazionale.

Le Assemblee congressuali regionali o interregionali alla presenza dei delegati provinciali e delegati eletti per la partecipazione al Congresso nazionale sono convocate dai Coordinatori regionali sentiti i rispettivi Presidenti di sezione entro i tempi definiti dall'Ufficio di Presidenza nazionale e comunque subito dopo la tenuta dei congressi di Sezione. In tale sede dovranno essere approfonditi ulteriormente i temi congressuali



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



ed eletti i rispettivi Coordinatori regionali e Consiglieri nazionali, per la loro presa d'atto di ratifica da parte del Congresso nazionale, quali componenti del Consiglio nazionale. La stessa indicazione vale per i Vice-Coordinatori regionali, che in caso di impedimento sostituiscono i Coordinatori regionali.

Il Congresso nazionale viene ordinariamente convocato ogni quattro anni per assolvere ai compiti previsti dall'articolo 16 dello Statuto nazionale. I delegati supplenti, non più di due per ogni Sezione, possono sostituire i delegati effettivi purché eletti nei Congressi di Sezione ed espressamente indicati nei relativi verbali. I delegati di Sezione possono inoltre avere una o due deleghe di altro delegato della stessa Sezione o di altra Sezione provinciale della stessa Regione.

Il Congresso nazionale è valido se sono presenti almeno 2/3 dei delegati eletti, comprese le deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo i diversi casi previsti dallo Statuto.

Il Congresso nazionale è presieduto, in apertura dei lavori, dal Presidente nazionale in carica che provvede a far eleggere il Presidente di Assemblea, due Vicepresidenti, due Segretari e un Collegio elettorale composto da: un Presidente, un Segretario e tre membri che provvedono, una volta verificata la validità del Congresso, a tutte le operazioni di voto e di scrutinio come da procedure elettorali.

I componenti della Commissione elettorale non possono far parte di nessuna lista di candidati e cessano la loro carica al termine del Congresso. - Il Presidente dell'Assemblea congressuale deve assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e ha altresì la facoltà di proporre al Congresso il tempo della durata degli interventi, in relazione al numero dei delegati che hanno richiesto di prendere la parola e tenendo conto di tutti gli adempimenti congressuali da portare a compimento.

Al Congresso partecipano:

a) con diritto di voto;

I delegati di Sezione in regola con il versamento della quota annuale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente punto il numero dei delegati provinciali che con diritto di voto e di parola partecipano al Congresso nazionale è così ripartito:

un delegato per ogni Sezione, qualunque sia il numero dei Soci e in aggiunta:

1 delegato da 51 a 100 iscritti della Sezione;

2 delegati da 101 a 200 iscritti alla Sezione;

3 delegati da 201 a 300 iscritti alla Sezione;

4 delegati da 301 a 400 iscritti alla Sezione;

5 delegato da 401 a 500 iscritti alla Sezione.

Oltre i 500 iscritti un altro delegato, ogni ulteriori 500 iscritti alla Sezione.

b) senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario e il Consiglio d'Onore, con facoltà di esprimere anche per iscritto, pareri non vincolanti da inserire a verbale;
- gli ex Presidenti nazionali, se non delegati;
- i componenti del Consiglio nazionale uscente se non delegati.

Sono altresì invitati, quali uditori, tutti i cittadini che faranno richiesta scritta all'Ufficio di Presidenza nazionale almeno 15 giorni prima della data di inizio del Congresso nazionale, per essere accreditati, motivando nella richiesta l'interesse per l'Associazione;



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



I rappresentanti stranieri di Associazioni analoghe all'Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale, che dovranno richiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza nazionale di essere accreditati.

Le spese per la partecipazione dei delegati provinciali al Congresso nazionale sono a carico delle Sezioni.

Le spese di partecipazione dei componenti del Consiglio nazionale e dei Presidenti dei Revisori dei conti e dei Probiviri sono a carico della tesoreria nazionale.

Le spese per gli uditori accreditati sono a loro carico.

Tutte le variazioni relative alle deleghe rilasciate ai delegati o la presenza di delegati supplenti, devono essere comunicate con relative attestazioni alla Segreteria del Congresso prima dell'inizio dei lavori.

La data di convocazione e luogo di svolgimento del Congresso sono comunicati dall'Ufficio di Presidenza nazionale. - Il Segretario nazionale e il Tesoriere nazionale, di concerto e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a tutti gli adempimenti per l'organizzazione logistica del Congresso.

Il Presidente, il Vicepresidente è la Segreteria del Congresso, cessino dalla loro carica al termine del Congresso stesso.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 17 – CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale è composto dai Coordinatori regionali e dai rappresentanti regionali eletti in ciascuna Regione che assumono la carica di Consigliere nazionale sulla base della rappresentatività calcolata in rapporto agli iscritti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento del Congresso nazionale.

La ripartizione è la seguente:

fino	a 350	1 consigliere
da 351	a 700	2 consiglieri
da 701	a 1100	3 consiglieri
da 1101	a 1400	4 consiglieri
oltre 1400		5 consiglieri

Nella suddetta rappresentanza sono compresi anche i Coordinatori regionali.

La convocazione del Consiglio nazionale prevista dall'articolo 17 dello Statuto nazionale è disposta, con avviso scritto, a tutti gli aventi diritto a parteciparvi da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC) con avviso di ricezione e lettura e con pubblicazione della convocazione nel sito nazionale della Associazione nazionale VVF.

Il Consiglio nazionale di norma si riunisce due volte all'anno e per esigenze particolari possono convocarsi anche riunioni in forma online, purché gli argomenti da trattare non implicino la necessità di un aperto dibattito assembleare e comunque non siano in contrasto con le norme statutarie e regolamentari e/o quando le decisioni da assumere rivestano carattere di urgenza.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano anche per videoconferenza, a condizione

c/o Uff. Referente Nazionale ANVVF-CN - Via Soriano n.1 – 00178 ROMA –

www.anvvf.it - info@anvvf.it - anvvf@pec.it - segreteria@anvvf.it



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario Verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

La delega tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza è di componenti del Consiglio nazionale dovrà essere conferita per iscritto. L'originale della delega sottoscritta dal delegante deve essere, per la sua validità, consegnata al Presidente dell'Associazione almeno tre giorni prima della convocazione e per i casi urgenti all'inizio dei lavori del Consiglio stesso, così pure i Vice-Coordinatori che surrogano gli eletti che per giustificati motivi hanno presentato le dimissioni.

In caso di decesso, dimissioni o espulsione del Coordinatore regionale tra un Congresso e l'altro, il Vice-Coordinatore regionale, gli eventuali altri Consiglieri nazionali della Regione e i Presidenti e Segretari delle Sezioni, eleggeranno un nuovo Coordinatore regionale con procedura elettorale di cui alla delibera consigliare del 19 aprile 2016, che è parte integrante del presente regolamento nazionale.

I subentranti rimarranno in carica per il residuale periodo dei quattro anni statutariamente previsti.

Qualora un Coordinatore regionale che risulta come unico rappresentante di Regione viene eletto all'Ufficio di Presidenza nazionale decade da Coordinatore e gli subentra, come facente funzioni, il Vice-Coordinatore regionale per assolvere i compiti di coordinamento previsti a norma di Statuto e Regolamento e partecipa ai lavori del Consiglio nazionale senza diritto di voto.

In tal caso la Regione che ha un solo rappresentante in Consiglio Nazionale, secondo la ripartizione di cui al presente articolo, non potrà aver diritto ad altro posto oltre quello già riconosciuto con il proprio rappresentante eletto anche nell'Ufficio di Presidenza nazionale.

Le Regioni con più di un rappresentante seguono lo stesso criterio con appropriate sostituzioni che comunque non possono comportare modifiche a criteri di ripartizione delle rappresentanze regionali in seno al Consiglio nazionale.

ART. 18 - UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1. L'ufficio di Presidenza nazionale, in quanto Organo di governo viene eletto dal Consiglio nazionale e adempie ai compiti previsti dall'articolo 18 dello Statuto nazionale ed in particolare:
 - a) cura la gestione amministrativa e di bilancio dell'associazione;
 - b) proporre eventuali modifiche al bilancio che implicano impegni inderogabili per l'associazione;
 - c) esprime pareri sulle questioni sottoposte dal Presidente;
 - d) redige il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile lo sottopone per l'approvazione al Consiglio nazionale, unitamente al bilancio preventivo redatto sulla base degli elementi forniti dalla Tesoreria nazionale;
 - e) può istituire specifiche Commissioni con particolare incarichi nell'ambito dei fini istituzionali e designare singoli ispettori che riferiscano anche per iscritto su specifiche situazioni.
2. L'ufficio di Presidenza nazionale è così costituito:
 - b) dal Presidente nazionale;
 - c) dal Presidente Onorario, senza diritto di voto, il quale nelle occasioni più rilevanti previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale collabora con il Presidente nazionale;
 - d) dal Segretario nazionale il quale coordina l'attività dell'Ufficio di Presidenza;



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



- e) dall'economista Tesoriere che amministra i beni di competenza dell'Associazione nazionale;
- f) dai Consiglieri eletti all'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza nazionale si riunisce su convocazione del Presidente nazionale o quando lo richiedano la metà più uno dei suoi componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

4. L'Ufficio di Presidenza nazionale per le quotidiane necessità di gestione della propria Sede può avvalersi delle prestazioni di associati residenti in loco. Le prestazioni saranno volontarie e gratuite, fatte salve le spese sostenute e documentate, per le quali spetta il rimborso.

SEGRETARIO NAZIONALE

1. Il Segretario nazionale coadiuva il Presidente nazionale provvedendo alle varie incombenze amministrative d'intesa con lo stesso. Quale titolare della segreteria nazionale, coordina tutte le attività dell'associazione nazionale espletando tutte le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, riceve le segnalazioni e le richieste di adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei soci e provvede a rimettere il fascicolo all'Organo preposto statutariamente per l'esame della richiesta, informando per conoscenza il Collegio dei Probiviri.
2. Il Segretario nazionale, in particolare esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) provvede alla convocazione con relativo ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza nazionale su disposizione del Presidente nazionale;
 - b) cura e mantiene i rapporti con le Segreterie di altre Associazioni affini
 - c) Cura l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria nazionale al fine di provvedere alla diffusione delle informazioni relative a tutte le attività dell'associazione nazionale sia all'interno che all'esterno;
 - d) assiste i Consigli provinciali nell'opera di proselitismo verso i soci e coordina tutte le attività sociali che gli venissero richieste dagli stessi Consigli provinciali;
 - e) organizza i lavori inerenti le riunioni del Consiglio nazionale dell'Ufficio di Presidenza nazionale del Congresso nazionale e ne tiene i verbali letti ed approvati ad ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio nazionale.
 - f) assiste il Presidente nazionale ed il suo Ufficio nell'esercizio delle funzioni e firma congiuntamente al Presidente nazionale tutti gli atti dell'Associazione nazionale;
 - g) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentare da parte degli Organi dell'associazione effettuando gli opportuni accertamenti circa gli adempimenti operativi delle Sezioni provinciali proponendo al Presidente nazionale, in caso di inadempienza, le iniziative necessarie ed i relativi provvedimenti da assumere al fine di ovviare alle carenze riscontrate;
 - h) visiona i programmi deliberati dagli Organi provinciali relativi alle attività delle Sezioni e li rimette, con il proprio parere, all'Ufficio di Presidenza nazionale;
 - i) riceve le segnalazioni e le richieste di adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei Soci da parte degli Organi proponenti, provvedendo ad informare l'Ufficio di Presidenza nazionale e rimette i fascicoli al Collegio dei Probiviri per la prosecuzione dei procedimenti di competenza;
 - j) provvede all'esecuzione, previa notifica, dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri a carico dei Soci.



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



3. L'Ufficio di Segreteria nazionale provvede sotto la direzione del Segretario nazionale:
 - a) alla registrazione centralizzata di tutti i Soci dell'ANVVF ODV, curando l'aggiornamento e la revisione annuale degli schedari;
 - b) alla gestione degli elenchi di eventuali attività speciali, sportive o altre;
 - c) al rilascio dei diplomi, delle tessere e dei distintivi per l'attribuzione delle qualifiche di Socio benemerito e socio d'onore;
 - d) al rilascio di eventuali attestati di benemerenzza, dopo la delibera di approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza nazionale, previa comunicazione al Consiglio nazionale;
 - e) a coordinare tutte le attività di assistenza richieste dalle Sezioni;
 - f) all'organizzazione delle manifestazioni sociali a livello nazionale;
 - g) alla custodia ed alla archiviazione degli atti ufficiali dell'ANVVF ODV;
 - h) a dare attuazione a tutti i provvedimenti relativi alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nazionale e del Consiglio nazionale;
 - i) alla tenuta del registro dei volontari ovvero componenti del Consiglio Nazionale, collegio dei probiviri e collegio dell'organo di controllo qualora nominato.
4. Il Segretario nazionale collabora con il Direttore responsabile e la redazione della rivista "IL VIGILE DEL FUOCO"

TESORIERE NAZIONALE

1. Il Tesoriere nazionale:
 - a) provvede al pagamento delle spese ordinarie per il funzionamento degli Organi e degli uffici della sede nazionale;
 - b) provvede al pagamento delle spese straordinarie, dopo delibera di approvazione del Consiglio nazionale;
 - c) tiene la registrazione contabile delle entrate e delle uscite di cassa dell'ANVVF ODV e cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
 - d) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi corrispettivi sia alle Sedi provinciali che al singolo Socio;
 - e) compila il bilancio annuale consuntivo e lo sottopone all'Ufficio di Presidenza nazionale entro il 31 marzo di ogni anno e fornisce a detto ufficio gli elementi per la redazione del bilancio preventivo. Redige anche il conto consuntivo quadriennale dell'ANVVF ODV e fornisce all'Ufficio di Presidenza nazionale gli elementi necessari per la relazione da presentare al Congresso nazionale;
 - f) stabilisce, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, (qualora istituito) il genere di documentazione ritenuta valida quale giustificativa delle registrazioni contabili per la sede nazionale;
 - g) assiste i Tesorieri delle Sezioni nella soluzione di eventuali problemi di gestione amministrativa che si dovessero verificare;
 - h) fornisce nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza nazionale tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria della sede nazionale.
2. La Tesoreria nazionale fa capo al Tesoriere nazionale, il quale firma tutti gli atti relativi all'ufficio;



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



3. La Tesoreria nazionale gestisce tutte le entrate di pertinenza della Sede nazionale.

ART. 19 - PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente nazionale esercita tutte le attribuzioni previste dallo Statuto nazionale. Egli rappresenta l'ANVVF ODV in tutte le occasioni e manifestazioni sociali sia nazionali che internazionali ed anche nel caso in cui l'ANVVF ODV stessa debba stare in giudizio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Presidente nazionale, sulle questioni di maggiore rilevanza, approvate dal Consiglio nazionale richiede al Consiglio d'Onore ogni utile apporto consultivo e ogni contributo, necessario al raccordo tra il Corpo Nazionale VVF e l'ANVVF ODV.

Presiede l'Ufficio di Presidenza, coadiuvato dal Segretario nazionale.

Può attribuire parte delle sue competenze, con delega scritta, ad uno o più componenti l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente nazionale promuove di concerto con il Segretario nazionale le iniziative che ritiene siano utili al raggiungimento delle finalità statutarie dell'ANVVF ODV.

2. In particolare il Presidente nazionale:

- a) firma congiuntamente al segretario nazionale tutti gli atti ufficiali dell'associazione nazionale;
 - b) apre i lavori del Congresso nazionale;
 - c) presiede l'Ufficio di Presidenza nazionale;
 - d) esegue, tramite la Segreteria nazionale, i provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti e dal Collegio dei Probiviri in sede di ricorso a carico dei soci;
 - e) adotta nei casi di urgenza sentito l'Ufficio di Presidenza il provvedimento di sospensione cautelare dall'associazione nei confronti di quei soci il cui comportamento sia ritenuto gravemente pregiudizievole per il buon nome dell'ANVVF ODV stessa;
 - f) adotta, sentito l'Ufficio di Presidenza nazionale il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti di quei soci sottoposti a procedimento penale dalla magistratura dello Stato per reati non colposi. Il provvedimento è rimesso al Collegio dei Probiviri per il giudizio di merito;
- g) assume, con l'assistenza della Segreteria e della Tesoreria nazionale, tutti gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari al fine di ovviare con urgenza a gravi inadempienze operative degli Organi nazionali e delle Sezioni, riferendo con urgenza all'Ufficio di Presidenza nazionale ed informando lo stesso Consiglio nazionale.

ART. 20 - CONSIGLIO D'ONORE - PRESIDENTE ONORARIO

(vale la norma statutaria)

ART. 21 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

I libri sociali di cui all'art. 21 dello Statuto nazionale, devono essere redatti e tenuti aggiornati da uno o più componenti dell'Ufficio di Presidenza nazionale appositamente designato dal Presidente nazionale, che esercita il controllo ed il coordinamento.

ART. 22 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

(vale la norma statutaria)



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

"Firmissima est inter pares amicitia"

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



ART. 23 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri svolge le funzioni di arbitro ed assolve ai propri compiti nell'ambito e nei limiti dell'articolo 23 dello Statuto nazionale.

Esso viene informato dall'Organo competente delle violazioni statutarie e regolamentari e dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico dei soci sottoposti a giudizio.

Il Collegio dei Probiviri esamina i ricorsi proposti dai soci contro i provvedimenti disciplinari posti a loro carico. Il Presidente del Collegio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso deve riunire il Collegio, fissando la data e il luogo del procedimento avvertendo la Segreteria nazionale ed i soggetti interessati.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'Ufficio di Presidenza nazionale o i Consigli provinciali che hanno proposto il procedimento disciplinare possono nominare un relatore che ha diritto di essere sentito dal Collegio in sede di riunione nella fase istruttoria ed in quella dibattimentale.

Pari diritto è riconosciuto al socio sottoposto a giudizio, il quale ha facoltà di nominare un relatore di difesa. Il dibattito non è pubblico.

Al termine del procedimento, sentite le parti, qualora ne abbiano fatto richiesta, il Collegio si ritira in seduta per l'emissione del giudizio finale che è inappellabile.

La durata della sospensione è emessa dal Collegio a suo insindacabile giudizio.

L'emissione del giudizio finale da parte del Collegio comporta la revoca di ogni eventuale provvedimento cautelare, adottato dagli Organi competenti.

I provvedimenti di cui sopra sono comunicati al Presidente nazionale il quale tramite la segreteria nazionale provvede alla procedura di notifica e di esecuzione.

Nel caso in cui per un socio sottoposto a procedimento penale per delitto non doloso sia stata disposta la sospensione cautelare dal Presidente nazionale ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera f) del presente Regolamento, il Collegio, in attesa del giudizio della magistratura dello Stato, può confermare il provvedimento sospensivo.

Il socio sanzionato dal provvedimento di sospensione dall'ANVVF ODV perde tale sua qualità per il periodo equivalente alla sospensione e non può candidarsi alle cariche sociali per il periodo determinato dagli Organi competenti è confermato dal Collegio dei Probiviri.

Il socio espulso non può più essere riammesso nell'ANVVF ODV.

ART. 24 - ORGANI DI COORDINAMENTO

(vale la norma statutaria)

ART. 25 - COORDINATORE REGIONALE

L'elezione dei Coordinatori regionali, e dei loro Vice avviene in sede di Assemblea regionale.

I Soci che intendono coprire tali incarichi dovranno avanzare la propria candidatura indicando nella lettera da inviare ai Coordinatori in carica, per quale funzione intendono candidarsi.

I tempi e i modi delle candidature con relativi procedimenti elettorali, saranno definiti dall'Ufficio di



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



Presidenza nazionale in sede di elaborazione delle norme congressuali.

Il Coordinatore regionale o interregionale costituisce una articolazione territoriale dell'ANVVF ODV ed è Centro regolatore di tutte le attività provinciali e funge da tramite nei rapporti tra l'Ufficio di Presidenza nazionale e le Sezioni.

Esso viene eletto dai delegati delle Sezioni–interessate, riuniti in Assemblea regionale appositamente convocata ed il cui verbale dovrà poi essere consegnato alla Commissione elettorale del Congresso nazionale, che provvederà alla ratifica con la qualifica di Consigliere nazionale.

Il Coordinatore regionale convoca le assemblee regionali o interregionali cui partecipano i Presidenti ed i Segretari delle Sezioni, oppure, se questi sono impossibilitati da altri due membri del Consiglio provinciale di appartenenza, delegati dallo stesso Consiglio.

Alle assemblee regionali il Coordinatore può invitare come uditori, senza diritto di voto, anche altre persone appartenenti o non all'ANVVF ODV, che possono dare un contributo di idee alla risoluzione dei problemi in discussione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Coordinatore regionale, quali appartenente al Consiglio nazionale svolgerà, nell'ambito della propria Regione, anche tutte le funzioni che gli verranno affidate dall'Ufficio di Presidenza nazionale o dal Consiglio nazionale.

Il Coordinatore regionale fornisce ai Consigli provinciali idee e proposte per l'elaborazione di progetti per la realizzazione dei quali può istituire gruppi di lavoro appropriati e strettamente legati, per competenza e durata, alle iniziative proposte che relazionerà poi all'Ufficio di Presidenza nazionale.

Intrattiene altresì, rapporti con le Istituzioni locali e con il Direttore regionale e/o interregionale del Corpo nazionale VVF;

In caso di decesso, dimissioni o espulsione del Coordinatore regionale tra un Congresso e l'altro, il Vice-Coordinatore regionale, gli eventuali altri Consiglieri nazionali della Regione e i Presidenti delle Sezioni, eleggeranno un nuovo Coordinatore regionale con procedura elettorale di cui alla delibera consigliere del 19 aprile 2016, che è parte integrante del presente regolamento nazionale.

In caso di decesso, dimissioni o espulsione di un Coordinatore regionale, nello spazio di tempo tra due congressi, i Presidenti delle Sezioni e gli eventuali altri Consiglieri Nazionali della Regione eleggeranno un nuovo Coordinatore regionale, con procedura elettorale di cui alla delibera consigliere del 19 aprile 2016, dandone immediata comunicazione al Segretario nazionale per la successiva ratifica del Consiglio nazionale.

Le spese per il funzionamento delle attività di cui al presente articolo saranno sostenute dalle Sezioni e dal contributo annuale a loro assegnato dal Consiglio Nazionale in proporzione al numero dei loro iscritti in regola con il tesseramento per l'anno in corso. Qualora venisse richiesta da qualche Sezione la presenza assidua e continua del Coordinatore per problemi urgenti e persistenti, egli potrà ottenere il rimborso spese dalla Tesoreria nazionale, purché tali spostamenti siano stati in precedenza autorizzati e siano documentati.

Le spese sostenute dal Coordinatore regionale per le funzioni di Consigliere nazionale saranno rimborsate dalla Tesoreria nazionale.

Per le Regioni che non hanno Sezioni costituite o hanno Sezioni inferiori al numero di due, la funzione del

c/o Uff. Referente Nazionale ANVVF-CN - Via Soriano n.1 – 00178 ROMA –

www.anvff.it - info@anvff.it - anvff@pec.it – segreteria@anvff.it



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



Coordinatore regionale verrà svolta dal Coordinatore regionale della Regione più vicina, designato dall'Ufficio di Presidenza nazionale, che assume così la qualifica di Coordinatore interregionale.

Nell'espletamento delle funzioni di Coordinatore interregionale, le spese purché autorizzate e documentate, saranno rimborsate dalla Tesoreria nazionale.

Al raggiungimento delle due Sezioni costituite, le stesse Sezioni provvederanno a nominare un loro Coordinatore regionale dandone immediata comunicazione alla Segreteria nazionale per la successiva ratifica del Consiglio nazionale, come Consigliere nazionale, sino al prossimo Congresso.

Organizza in collaborazione con i Presidenti provinciali il raduno regionale e collabora con l'Ufficio di Presidenza nazionale, qualora la propria Regione ne venisse interessata alla organizzazione dei Raduni nazionali.

Al Coordinamento regionale è affidato il compito di determinare i criteri per la definizione della quota annuale che ogni Sezione dovrà fornire al Coordinatore per l'espletamento delle sue funzioni.

In ottemperanza a quanto enunciato dall'articolo 17 dello Statuto, ha l'obbligo, entro il 30 giugno di ogni anno, di portare a conoscenza dei Presidenti delle Sezioni di propria competenza, i risultati del bilancio consuntivo e preventivo dell'ANVVF ODV, approvati dal Consiglio nazionale nei termini stabiliti.

Deve relazionare e portare a conoscenza del Coordinamento regionale l'utilizzo dei fondi ad esso assegnati.

Avverso l'adozione di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, il Coordinatore regionale può ricorrere al Collegio nazionale dei Probiviri.

ART. 26 - REFERENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Per le attività/progetti condivisi della Sezione con il Comando VVF, deve essere redatto un documento firmato dal Comandante e/o un suo delegato e dal Presidente della Sezione.

Per le attività/progetti condivisi dal Coordinamento regionale o interregionale con la Direzione VVF regionale o interregionale deve essere redatto un documento firmato dal Direttore o un suo delegato e dal Coordinatore regionale o interregionale.

I documenti firmati riguardanti le attività/progetti devono essere inviati all'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Nazionale dell'ANVVF-CN ODV può effettuare convenzioni a carattere nazionale.

ART. 27 - CERMONIERE NAZIONALE

I compiti e le funzioni del Cerimoniere nazionale sono definiti dal Regolamento sui grandi Eventi e Raduni Nazionali, approvato dal Consiglio Nazionale.

L'Ufficio di Presidenza nazionale può, con appropriate direttive stabilire le finalità del suddetto Regolamento in relazione alle diverse necessità dei luoghi e all'importanza delle manifestazioni stesse.

ART. 28 - COMMISSIONI DI SETTORE

(vale la norma statutaria)

Art. 29 - DURATA DELLE CARICHE



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV

“Firmissima est inter pares amicitia”

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



(vale la norma statutaria)

ART. 30 - SPETTANZA PER LE CARICHE SOCIALI

(vale la norma statutaria)

ART. 31 - PATRIMONIO DELL'ANVVF ODV ED ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il Patrimonio posseduto dalle Sezioni preesistenti alla costituzione dell'ANVVF ODV, all'atto della adesione alla struttura nazionale, rimane di proprietà indivisibile dei Soci iscritti negli elenchi della preesistente Sezione.

Art. 32 - NORME DISCIPLINARI

(vale la norma statutaria)

ART. 33 - RICORSI

(vale la norma statutaria)

ART. 34 - CESSAZIONE DA SOCIO

La cessazione da socio, contemplata nell'articolo 34 dello Statuto, comporta la perdita dell'uso nell'abito sociale e degli altri capi di vestiario ricevuti, che dovranno essere restituiti ai rispettivi Presidenti di Sezione.

ART. 35 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF

(vale la norma statutaria)

ART. 36 - MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

(vale la norma statutaria)

ART. 37 - NORME GENERALI

Le Sezioni non iscritte al RUNTS e quelle iscritte ad altra sezione, di cui all'art. 46 del D.lgs. 117/2017, devono provvedere ad iscriversi nella sezione ODV entro sei mesi dalla approvazione del presente Regolamento.

È compito della Sezione Dipartimentale, attraverso la elaborazione delle specificità del proprio Statuto, definire in coerenza con lo Statuto nazionale, le relative competenze.

ART. 38 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RESPONSABILITA' - CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITA

Oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 26 del D.lgs. 117/2017 le cariche di Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Sezione sono incompatibili per i soci che non siano in possesso di requisiti di onorabilità e indipendenza. Sono altresì incompatibili i soci interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. L'assenza di tali condizioni deve essere attestata dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi del DPR del 28/12/2000 n. 445).

Tutti i soci, ai diversi livelli di responsabilità, non devono assumere decisioni o svolgere attività in conflitto di interesse con gli interessi dell'ANVVF ODV.

Al conflitto di interesse per gli stessi soggetti si applica quanto previsto all'art.27 del D.Lgs.117/2017.



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - ODV
"Firmissima est inter pares amicitia"

Iscritta dal 13 novembre 2024 nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" rep. n. 143574, CF 96252030588 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17, del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020

SEGRETERIA NAZIONALE



ART. 39 - FORO COMPETENTE

(vale la norma statutaria)

ART. 40 - NORME DI ATTUAZIONE

Con il presente Regolamento Nazionale, ai sensi dell'art.40 dello Statuto nazionale, adeguato al Codice del Terzo Settore D.lgs.117/2017 in data 9 ottobre 2020 per chiedere l'iscrizione al RUNTS, avvenuta in data 13 novembre 2024, è data attuazione alle norme in esso contenute.

Inoltre, siccome dall'anno 2020 sono emersi diversi elementi relativi ad aspetti importanti della normativa sugli Enti del Terzo Settore, per garantirne l'applicazione e per perseguire l'obiettivo di unità ed omogeneità all'interno del Terzo Settore sono recepiti i decreti, le disposizioni, i chiarimenti, le circolari, le varie note emanate in materia di Terzo Settore alla data dell'approvazione del Consiglio Nazionale, salvo le norme demandate allo Statuto Nazionale dallo stesso D.Lgs.117/2017.

Il mancato aggiornamento dello Statuto Nazionale alla normativa vigente del Terzo Settore non è dovuto a inadempienza dell'Associazione bensì all'impossibilità di effettuare un nuovo aggiornamento in pendenza del precedente in quanto per procedere a tale adempimento non consentiva di rispettare la scadenza temporale di cui all'art.40 dello Statuto Nazionale Vigente.

Il presente Regolamento Nazionale ha validità fino all'adeguamento dello Statuto Nazionale che deve essere effettuato in tempi congrui.

il presente regolamento nazionale, di attuazione dello Statuto Nazionale, è stato redatto ed approvato dal Consiglio Nazionale nelle sedute: del 16/04/2025 integrata il 06-05-2025- e il 24-06-2025 i decreti, le disposizioni, i chiarimenti, le circolari, le varie note emanate in materia di Terzo Settore successivamente all'approvazione dello Statuto Nazionale.

Il Segretario Verbalizzante
Antonio Ippolito

Il Presidente dell'Assemblea
Gianni Andreanelli

Il Segretario Nazionale
Pino Copeta

Il Presidente Nazionale
Enrico Marchionne

(firme autografe depositate agli atti)